

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, BORRI, SABBATINI, DE CINQUE, FORNASARI,
GAROCCHIO, SILVESTRI, PORTATADINO, CASINI, POR-
CELLANA**

Presentata il 25 luglio 1979

Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il grande sviluppo assunto da alcuni grandi centri urbani non capoluoghi di provincia nei quali un numero sempre crescente di ingegneri ed architetti esercita la propria attività professionale, ha fatto sorgere l'esigenza di apportare un correttivo alla legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Troppo rigido si è infatti rivelato il criterio di costituire l'Ordine degli ingegneri e quello degli architetti nei radi comuni capoluoghi di provincia.

Nell'ambito del territorio provinciale si sono andate formando molto spesso comunità cittadine di grande importanza demografica, industriale, commerciale, turistica in cui lo sviluppo edilizio ha assunto proporzioni che erano impensabili appena qualche decennio fa.

A questo mutato stato di cose non ci si è potuti tempestivamente adeguare, come pure era auspicabile, attraverso una

opportuna revisione nella ripartizione degli enti territoriali. Si è solo supplito con un più o meno accentuato decentramento amministrativo che ha portato alla istituzione in tali centri di numerosi uffici a carattere provinciale come ad esempio sezioni distaccate del genio civile, di istituti previdenziali, eccetera.

Questa tendenza, che ubbidisce al criterio di avvicinare e rendere sempre più accessibili ai cittadini i vari servizi della comunità, ha trovato già modo di esplicarsi anche nei riguardi di esercenti la libera professione, come ragionieri e dottori commercialisti che hanno ottenuto di poter costituire i loro ordini pure nelle città non capoluoghi di provincia, ma sedi di tribunale.

Profondamente sentita, anche dagli ingegneri e architetti di questi comuni è l'esigenza di partecipare più attivamente alla vita dei loro ordini mediante la costituzione *in loco* dei rispettivi consigli.

Va sottolineato che spesso la lontananza dal capoluogo, i pressanti impegni professionali, i diversi ordini di problemi e di interessi che stanno a cuore agli ingegneri ed architetti di questi comuni, rendono quanto mai scarsa la partecipazione alle assemblee e alle deliberazioni del consiglio, con pregiudizio per l'efficienza e la funzionalità dei vari organi e con una prevalenza di fatto nelle attribuzioni istituzionali ai colleghi del capoluogo.

La proposta modifica si prefigge appunto lo scopo di ovviare a tali inconvenienti e di dare una maggiore vitalità agli ordini nelle province in cui si sono venute a creare le condizioni sopra illustrate.

Valido pertanto è sembrato il criterio di istituire nuovi consigli nei soli comuni non capoluoghi di provincia che siano sedi di tribunale.

La presenza di uffici giudiziari non è soltanto un indice della importanza assunta dal comune, ma, costituisce soprattutto un necessario collegamento fra il consiglio ed il suo naturale organo di vigilanza.

La legge ha posto anche gli ordini degli ingegneri e degli architetti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia che normalmente la esercita attraverso il Procuratore della Repubblica. Pare anche evidente che la contiguità locale fra il consiglio e l'organo giudiziario chiamato ad intervenire in atti importanti per la vita dell'ordine, come i giudizi disciplinari, non può che giovare al più retto funzionamento dei consigli medesimi.

Per questa stessa ragione si è giudicato opportuno assegnare agli Albi degli istituendi consigli non solo gli ingegneri e architetti residenti nel comune in cui ha sede il tribunale, ma anche quelli residenti negli altri comuni compresi nella circoscrizione di esso.

Qualsiasi preoccupazione in ordine alla funzionalità dei nuovi consigli deve ritenersi fugata dal numero degli ingegneri ed architetti che vi risiedono per la loro costituzione.

Per queste considerazioni i proponenti confidano che i colleghi possano esprimere il loro favorevole assenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in ogni provincia e in ogni comune che sia sede di tribunale.

Per la costituzione degli ordini nei comuni con capoluogo di provincia è necessario che gli iscritti nell'Albo raggiungano il numero di 25.

Nell'albo degli ordini istituiti nei comuni non capoluoghi di provincia, sono iscritti gli ingegneri e gli architetti residenti nei comuni compresi nella circoscrizione del tribunale.

Ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione ».

ART. 2.

L'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti costituitosi in ogni provincia ha sede nel comune capoluogo.

Per gli ordini che non sono costituiti nei capoluoghi di provincia ai sensi del precedente articolo la sede è quella del tribunale avente giurisdizione sui comuni in cui risiedono gli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo.

ART. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti degli ordini delle province, nel cui territorio debbano essere costituiti altri ordini, provvederanno a cancellare d'ufficio dall'albo tutti coloro che non vi dovranno far parte, dandone comunicazione al tribunale avente giurisdizione sul comune dell'istituendo ordine.

Il presidente del tribunale, nel termine di un mese dalla comunicazione forma l'albo degli iscritti e convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio.